SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° giugno 2021, n. **119**.

Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Considerata la necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»;

d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse e, alla lettera *b)*, le parole «in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice»;

e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole «devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «è inviato»;

f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 2 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2006, n. 98, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 3 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati», e dopo le parole «ricevere il deposito» sono inserite le seguenti: «o il pagamento delle tasse».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 4 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 5 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Irricevibilità)*. — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.

2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonché dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 6 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di conformità all'originale della traduzione in lingua italiana può essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 7 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Il deposito» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito»;

b) al comma 4, le parole «Codice della Digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 9 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 9 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 10 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 10 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.» sono sostituite dalle seguenti: «ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarità. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.».
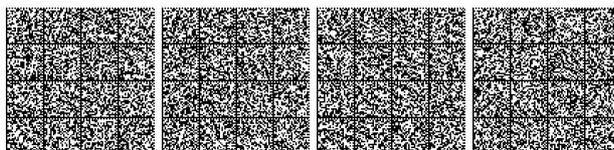
Art. 10.

Modifiche all'articolo 11 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Contenuto della domanda di marchio)*. — 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio può chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti più di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;

b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-*bis* del presente regolamento;

c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-*bis* del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;

d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe così come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta così come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalità tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;

e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorità di una domanda anteriore, è indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorità e il Paese nel quale essa è stata presentata. Il documento attestante la priorità, qualora non allegato alla domanda, è integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;

f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;

h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.».

Art. 11.

*Inserimento dell'articolo 11-*bis *nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33*

1. Dopo l'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Rappresentazione del marchio)*. — 1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.

3. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate:

a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici *standard* o da una loro combinazione è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità *standard* di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;

b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non *standard* oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione è costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque;

d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
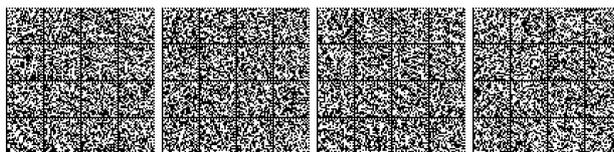
e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;

f) il marchio di colore:

1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;

2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;

g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;

h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5;

i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa;

l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5.

4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli *standard* di cui al comma 1 e può essere accompagnato da una descrizione.

5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica pertinente.

6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio è riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 15 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 15 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il numero della domanda originaria;».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 16 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 16 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «invia» è sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole «una notifica di» sono sostituite dalla seguente: «un».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 17 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 17 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «, debitamente» e «nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-*bis*,».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 18 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 21 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 21 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-*bis*,»;
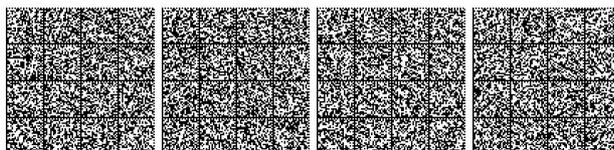
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-*bis*, comma 2, del Codice.»;

c) al comma 4, le parole «all'articolo 160, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,».

Art. 17.

*Inserimento dell'articolo 24-*bis *nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33*

1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis (Istanza di limitazione)*. — 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.

2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 25 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 25 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-*bis*,»;

b) al comma 2 la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 26 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 26 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «o segni, destinati a distinguere» sono sostituite dalle seguenti: «, scritte o segni, se destinati a contraddistinguere».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 27 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 27 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 29 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 30 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 30 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 32 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 32 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni»;

b) al comma 1, lettera *f)*, dopo la parola «collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione» e la parola «preesistenza» è sostituita dalla seguente: «priorità»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»;

d) al comma 5, dopo la parola «registro» è inserita la seguente: «informatizzato»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novità vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprietà industriale.».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 33 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 33 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda,

un brevetto, una registrazione o un'istanza, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 35 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 35 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, le parole «nello Stato» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice,».

Art. 26.

Modifiche alla rubrica dell'articolo 37 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 37 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 38 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 38 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6, le parole «3,4 e 5» sono sostituite dalle seguenti «3 e 4» e le parole «227, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «227, comma 4, del Codice»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.»;

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolarità con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2007, n. 81.».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 39 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 39 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «Il ritardo del pagamento» sono inserite le seguenti: «oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 40 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 40 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 41 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 41 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, lettera *b)*, le parole «nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice,».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 42 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui è stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 45 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 2, dopo la parola «invenzioni», sono inserite le seguenti: «, modelli di utilità e topografie»;

c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,»;

d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 46 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:»;

b) al comma 2, lettera *a)*, numero 2), la parola «marchio» è sostituita dalla seguente: «segno»;

c) al comma 2, lettera *b)*, alinea, le parole «al marchio o ai diritti anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «al diritto anteriore»;

d) al comma 2, lettera *b)*, numero 1), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione» sono aggiunte le seguenti: «; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;»;

e) al comma 2, lettera *b)*, numero 3) le parole «, del marchio o dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»;

f) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«b-*bis*) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:

1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;»;

g) al comma 2, lettera *c)*, numero 1), le parole «marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale» sono sostituite dalle parole: «diritto anteriore»;

h) al comma 2, lettera *c)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.».

Art. 34.

Modifiche all'articolo 47 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente:

«Art. 47 *(Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva)*. — 1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio ed è inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.

2. Se l'atto di opposizione è depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione.

3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale è considerata data di deposito della raccomandata o del plico.

4. L'atto di opposizione può essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.

5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera *a)*, del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.».

Art. 35.

Modifiche all'articolo 48 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 48 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Entro due mesi dalla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduto il» e, dopo le parole «articoli 176, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 2»;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole «articoli 175» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 176»;

c) al comma 3, lettera *c)*, le parole «*d)* ed *e)*, del Codice,» sono sostituite dalle seguenti: «*c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e dall'articolo 14, comma 1, lettera c-*bis*, del Codice»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».
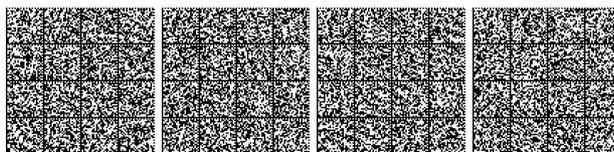
Art. 36.

Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 49 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa;

b) al comma 1, lettera *c)*, la parola «improcedibilità,» è soppressa;

c) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «dalla data» sono inserite le seguenti: «di ricezione»;

d) al comma 1, lettera *e)*, le parole «la facoltà» sono sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»;

e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»;

f) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non è raggiunto, l'opposizione non è ritirata o la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»;

g) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente è tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto *ex officio,* l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:

a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;

b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:

a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;

b) l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;

c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;

d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.»;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, la parola «notificato» è sostituita dalla seguente: «comunicato»;

e) al comma 7, alinea, dopo la parola «Intellettuale» sono inserite le seguenti: «una comunicazione»;

f) al comma 7, lettera *a)*, le parole «una notifica» sono soppresse;

g) al comma 7, lettera *b)*, le parole «una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»;

h) al comma 7, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«b-*bis*). di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».

Art. 38.

Modifiche all'articolo 51
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 51 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 53
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 53 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole «tale prova» sono sostituite dalle seguenti: «la prova dell'uso».

Art. 40.

Modifiche all'articolo 54
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 54 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;»;

b) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* se l'opposizione è basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.»;

c) al comma 2, le parole «si applica anche alle lettere *c)* e *d)* del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica anche alla lettera *c)* del comma 1».

Art. 41.

Modifiche all'articolo 58
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 58 del regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale, il comma 2 è abrogato.

Art. 42.

Modifiche all'articolo 61
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».

Art. 43.

Modifiche all'articolo 62
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»;

b) al comma 2, le parole «l'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi»;

c) al comma 3, la parola «minore» è sostituita dalle seguenti: «più giovane»;

d) al comma 6, le parole «dell'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio».

Art. 44.

Modifiche all'articolo 63
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».

Art. 45.

Modifiche all'articolo 64
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 64 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;

b) al comma 1, lettera *b)*, numero 2), dopo la parola «ricorso» sono aggiunte le seguenti: « e trasferimento»;

c) al comma 1, lettera *b)*, numero 3), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea»;
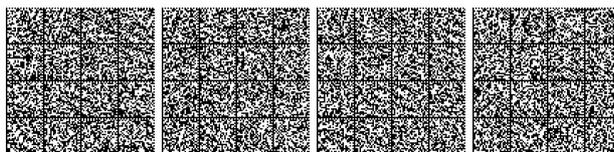
d) al comma 2, alinea, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;

e) al comma 2, alla lettera *a)*, dopo la parola «domande,» sono inserite le seguenti: «alle norme sul trasferimento,»;

f) al comma 2, lettera *b)*, numero 2), dopo la parola «provenienza» sono inserite le seguenti: «, dei disegni e modelli»;

g) al comma 2, lettera *b)*, numero 3), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea».

Art. 46.

Modifiche all'articolo 65 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 65 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo le parole «L'assemblea» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 212 del Codice».

Art. 47.

Modifiche all'articolo 66 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministero della giustizia.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, può avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, è attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»;

d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».

Art. 48.

Inserimento dell'articolo 66-bis *nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33*

1. Dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Art. 66-*bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti)*. — 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-*bis*), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera *b)*, del Codice.

2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di società, uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.

3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative più opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.

Art. 49.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 690

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
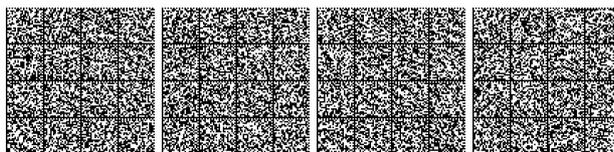
(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»:

«Art. 147 *(Deposito delle domande e delle istanze)*. — 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-*bis*. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.

3-*quater*. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3-*quinquies*. Nei casi previsti al comma 3-*quater*, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.»

«Art. 149 *(Deposito delle domande di brevetto europeo)*. — 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.»

«Art. 151 *(Deposito della domanda internazionale)*. — 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.»

«Art. 184 *(Entrata in vigore della procedura di opposizione)*. — 1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.»

«Art. 195 *(Domande di trascrizione)*. — 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.»

«Art. 197 *(Annotazioni)*. — 1.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.

6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.»

«Art. 212 *(Assemblea degli iscritti all'Albo)*. — 1. L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.»

«Art. 214 *(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine)*. — 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà
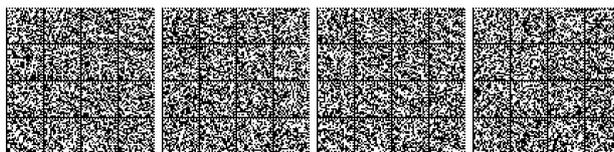
più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.».

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2010, n. 192, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 189, S.O.:

«Art. 3 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.».

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2019, n. 57.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2010, n. 56.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Deposito in formato cartaceo)*. — 1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata *o limitati*, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità.

2-bis. *La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.*

3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.

4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:

a) data e numero della domanda o del titolo concesso;

b) nome e domicilio eletto in Italia *ai sensi dell'articolo 147, comma 3*-bis*, del Codice* del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;

c) elenco dei documenti allegati.

5. Un originale del verbale di deposito, di cui al comma 4, *è inviato* insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.

6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.

7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata *o limitati*, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.

8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Deposito telematico e modalità di trasmissione)*. — 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro *dello sviluppo economico adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

1-bis. *Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2*-bis.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 3 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Termini per il deposito)*. — 1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata *o limitati*, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito *o il pagamento delle tasse* sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera *a)*.

2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione.

3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 4 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Integrazione delle domande)*. — 1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, *comma 3* del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice, deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.

2-bis. *L'applicazione dell'articolo 173, comma 7 del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.*

3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.

4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

4 –bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 6 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Traduzione in lingua italiana). — 1. La dichiarazione di conformità all'originale della traduzione della lingua italiana può essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.*

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 7 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Deposito delle domande di brevetto europeo)*. — 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito* delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.
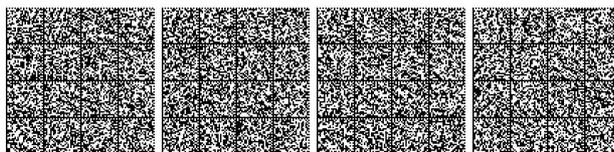
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.

4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*".»

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 9 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Trasformazione del brevetto europeo).* — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 10 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Registro italiano dei brevetti europei).* — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali é stata richiesta la convalida *ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarità. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.*

2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'articolo 15 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Divisione della domanda di marchio in domande parziali).* — 1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.

2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:

a) *il numero della domanda originaria;*

b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.»

Note all'art. 13:

— Il testo dell'articolo 16 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Esame dei marchi internazionali).* — 1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, *comunica* all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale *un* rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)* del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;

b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'articolo 17 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Marchi collettivi internazionali).* — 1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio ai sensi dell'*articolo 147, comma 3*-bis, del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'articolo 18 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 *(Domanda di rinnovazione del marchio).* — 1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'*articolo* 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.
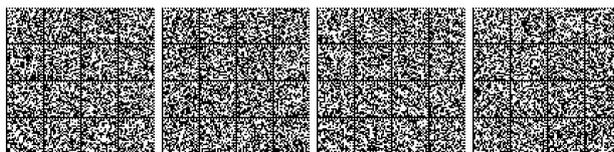
2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'articolo 21 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 21 *(Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto).* — 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell'*articolo 147, comma 3*-bis*,* del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale, contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-*bis*, comma 2, del Codice. La mancanza della dichiarazione è anno tata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera *a)* e comma 4, del Codice deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1 e 160, comma 4, del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 25 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 *(Domanda di registrazione del disegno o modello).* — 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell'*articolo 147, comma 3*-bis*,* del Codice.

2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all'articolo 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonchè all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all'articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'articolo 26 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 26 *(Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli).* — 1. La protezione di speciali denominazioni*, scritte o segni, se destinate a contraddistinguere* prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'articolo 27 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Identificazione della topografia).* — 1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'*articolo* 168 comma 2 lett. *a)* del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinchè la topografia risulti identificabile all'esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'articolo 29 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 29 *(Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda).* — 1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice.

2. La facoltà di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. *La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.* Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.

4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'articolo 30 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Istanze di continuazione della procedura). — 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dal Codice ovvero, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.*

2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.».

Note all'art. 23:

— Il testo dell'articolo 32 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 32 (Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni). — 1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

a) l'Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell'inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo *o di certificazione* ; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della *priorità*, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare.

2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo è rimessa all'interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale è in formato cartaceo.

4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.

5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro *informatizzato* delle domande dei titoli di proprietà industriale.

6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novità vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprietà industriale.».

Note all'art. 24:

— Il testo dell'articolo 33 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 33 *(Visioni e riproduzioni). — 1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.*

2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

4. Dopo l'accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'articolo 35 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 35 *(Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi).* — 1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio *ai sensi dell'articolo 147, comma 3*-bis, del Codice nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Note all'art. 26:

— Il testo dell'articolo 37 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 37 (Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti). — 1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2007, n. 81.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2007, n. 81.».

Note all'art. 27:

— Il testo dell'articolo 38 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 38 *(Tasse e diritti di mantenimento).* — 1. Il pagamento è annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'*articolo* 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.
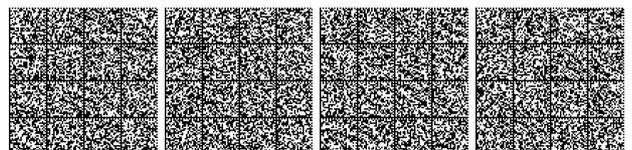
3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.

4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.

5. (*Abrogato*).

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, *3 e 4* per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo *227, comma 4, del Codice*.

7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.

*7-*bis. *L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolarità con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *6 aprile 2007, n. 81.*

8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.».

Note all'art. 28:

— Il testo dell'articolo 39 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 39 *(Termine della decadenza)*. — 1. Il ritardo del pagamento *oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,* della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.».

Note all'art. 29:

— Il testo dell'articolo 40 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 40 *(Trascrizione)*. — 1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione:

a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonchè delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera *b)*, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o dall'originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera *a)* o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.

5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l'articolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

*7-*bis. *La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.*».

Note all'art. 30:

— Il testo dell'articolo 41 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 41 *(Annotazione)*. — 1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;

b) l'elezione del domicilio *ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice,* da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;

c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;

d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.».

Note all'art. 31:

— Il testo dell'articolo 42 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 42 *(Riserva di deposito)*. — 1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.

*2-*bis. *Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui è stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede l'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.*».
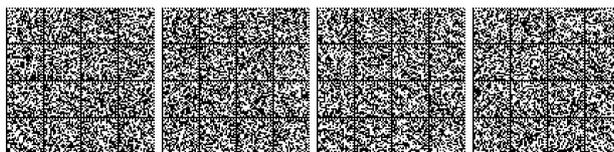
Note all'art. 32:

— Il testo dell'articolo 45 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 45 *(Procedure di segretazione militare). — 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.*

2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni*, modelli di utilità e topografie* di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.

4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento *del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,* fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

7. L'avente diritto al brevetto *o alla registrazione ai sensi del comma 1* può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».

Note all'art. 33:

— Il testo dell'articolo 46 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 46 *(Atto di opposizione). —* 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice.

2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del *segno*, come pubblicato;

3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione;

b) riguardo *al diritto anteriore* su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, *dell'Unione europea*, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione*; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;*

2) la data di deposito o di registrazione nonchè, le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi *dei diritti* anteriori;

4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione;

b-bis*) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:*

1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del *diritto anteriore*;

2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».

Note all'art. 35:

— Il testo dell'articolo 48 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 48 *(Istruttoria).* — 1. *Scaduto il* termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1*, 2*, e 3, e 178, comma 1, del Codice.

2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

3. L'atto è inammissibile se:

a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli *articoli 176*, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente regolamento;

b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) *ed* f) *e dall'art. 14, comma 1, lettera c*-bis *del Codice*, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice;

d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;

e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;

f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.

4. Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.

5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».

Note all'art. 36:

— Il testo dell'articolo 49 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 49 *(Prima comunicazione alle parti).* — 1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;

b) (*soppressa*);

c) i provvedimenti di sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data *di ricezione* della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;

e) gli adempimenti per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;

f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finché l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera *c)*, del Codice.

1-bis *Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell' istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.*

2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non è raggiunto, l'opposizione non è ritirata o la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.

2-bis. *Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente è tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.*».

Note all'art. 37:

— Il testo dell'articolo 50 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 50 *(Opposizione a registrazione internazionale).* — 1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:

a) *quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;*

b) *quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.*

3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:

a) *il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;*

b) *l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;*

c) *il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibile, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;*

d) *il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.*

4. - 5. (*Abrogati*).

6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato *comunicato* un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale *una comunicazione*:

a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

b) di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

b-bis*) di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.*».

Note all'art. 38:

— Il testo dell'articolo 51 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 51 *(Assegnazione delle opposizioni). — 1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio può decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.».
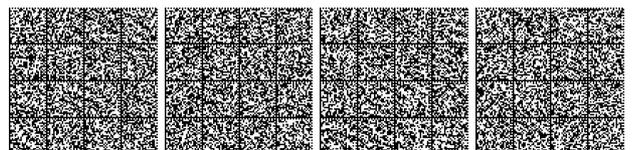
Note all'art. 39:

— Il testo dell'articolo 53 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 53 *(Prova d'uso).* — 1. – 2. (*Abrogati*).

3. Se l'opponente non fornisce *la prova dell'uso* entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.».

Note all'art. 40:

— Il testo dell'articolo 54 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 54 *(Sospensione).* — 1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

c) *su istanza del richiedente, se la registrazione nel marchio dell'Unione Europea è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;*

d*) Se l'opposizione è basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di una opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.*

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, *si applica anche alla lettera* c) *del comma 1*.».

Note all'art. 41:

— Il testo dell'articolo 58 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 58 *(Ricorso).* — 1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.

2. (*Abrogato*).».

Note all'art. 42:

— Il testo dell'articolo 61 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 61 *(Correzioni ed integrazioni).* — 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, *e quanto previsto all'articolo 52, comma 1*, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».

Note all'art. 43:

— Il testo dell'articolo 62 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 62 *(Nomina degli esaminatori).* — 1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. *Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.*

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso *la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi*.

3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la *più giovane* età.

4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.

5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d'interesse, anche indiretto.

6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile *della Divisione competente dell'Ufficio*.».

Note all'art. 44:

— Il testo dell'articolo 63 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 63 *(Responsabilità degli esaminatori).* — 1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dalla assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.».

Note all'art. 45:

— Il testo dell'articolo 64 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 64 *(Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo).* — 1. L'Esame di abilitazione *di cui all'articolo 207 del Codice* per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità, comprendente:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso *e trasferimento*;

3) diritto *dell'Unione Europea* ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione *di cui all'articolo 207 del Codice* per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, *alle norme sul trasferimento,* all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza*, dei disegni e modelli* e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto *dell'Unione Europea* ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.».

Note all'art. 46:

— Il testo dell'articolo 65 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 65 *(Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo).* — 1. L'assemblea *di cui all'articolo 212 del Codice* è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.».

Note all'art. 47:

— Il testo dell'articolo 66 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 66 *(Svolgimento delle votazioni).* — 1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

1-bis. *L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.*

2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministero della giustizia.

4-bis. *La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, può avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni su indicazione del presidente è attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.*

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede *o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni, e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministero della giustizia*, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.».

21G00128

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 557ª seduta pubblica per giovedì 26 agosto 2021, alle ore 12,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

21A05157
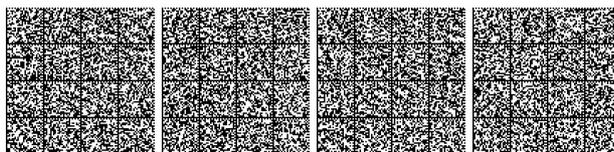
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 luglio 2021.

Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e, in particolare:

l'art. 2, comma 5, che prevede che «L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 e secondo le modalità ivi descritte»;

l'art. 5, che definisce le modalità di calcolo dell'«Indicatore della situazione patrimoniale» necessario ai fini del calcolo dell'ISEE;

l'art. 9, che indica le circostanze nelle quali possibile richiedere il calcolo dell'ISEE corrente e le relative modalità di calcolo e validità;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» come modificato, in particolare, dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare:

l'art. 10, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che stabilisce, fra l'altro, che «In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

l'art. 10, comma 5, come da ultimo modificato dall'art. 28-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che «L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%, di cui al medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», e, in particolare:

l'art. 2, comma 4, che prevede che «Eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS o dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE nelle modalità di cui all'art. 4»;

l'art. 4, che definisce le modalità di segnalazione delle eventuali omissioni o difformità in sede di attestazione ISEE;

l'art. 5, che stabilisce che «L'ISEE corrente è calcolato nelle modalità di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-*bis* del
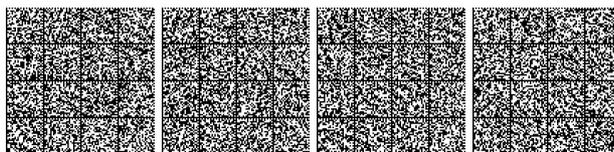
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilità delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniera piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalità con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall'INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente»;

Considerato che il citato art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate modalità estensive dell'ISEE corrente mediante le quali consentire di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare;

Ritenuto che l'attuale formulazione dell'ISEE corrente già consente l'aggiornamento dei dati reddituali e che, pertanto, è necessario intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 13 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE;

c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017;

d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'art. 5 del regolamento ISEE;

e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del regolamento ISEE;

f) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni relative alle assunzioni che i datori di lavoro privati sono tenuti a dare, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019;

h) «Sistema informativo ISEE»: il Sistema informativo ISEE gestito dall'INPS, di cui all'art. 11 del regolamento ISEE.

Art. 2.

Estensione dell'ISEE corrente

1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

2. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

3. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente nelle modalità di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che della componente patrimoniale ai sensi del comma 1, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma 1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

Art. 3.

Modulistica

1. Ai fini della presentazione dell'ISEE corrente, come sopra definito, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, viene definito su proposta dell'INPS, ai fini dell'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.
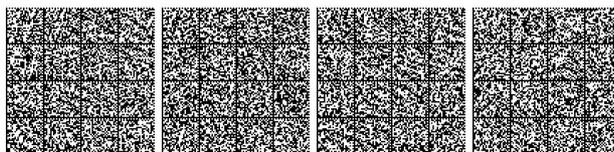
Art. 4.

Omissioni e difformità

1. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, di cui all'art. 11, comma 4, del regolamento ISEE, l'INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie. Ai medesimi fini, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS nelle modalità di cui all'art. 11, comma 3 del regolamento ISEE, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite le modalità di scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS per le finalità del presente comma, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall'INPS ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.

2. In sede di attestazione dell'ISEE corrente, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate anche ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, sono riportate, con riferimento al patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e del nucleo familiare, di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019.

3. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Art. 5.

Controlli

1. Periodicamente, via via che le informazioni risultano disponibili, i dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli, anche successivi al rilascio dell'attestazione, con le modalità di cui all'art. 11 del regolamento ISEE, e a verifica di coerenza rispetto a quanto risultante dalle comunicazioni obbligatorie. In particolare, l'INPS procede al controllo dei dati di cui all'art. 10, comma 8, del regolamento ISEE, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. A tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie e le altre pertinenti informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall'INPS ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.

2. I controlli di cui al comma precedente sono svolti dall'INPS sulla base di un piano predisposto annualmente dall'Istituto e presentato ad un tavolo tecnico composto dallo stesso INPS, dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che può chiederne modificazioni e integrazioni.

3. In caso di omissioni e/o difformità rilevate successivamente al rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'attestazione già presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con l'attestazione riportante le omissioni e difformità e il beneficiario viene avvertito all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell'intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente.

4. Gli enti erogatori, incluso l'INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in presenza di omissioni o difformità possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE. Nel caso risulti accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile alla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non può ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per il periodo di due anni previsto dall'art. 75, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e penali di cui ivi agli articoli 75 e 76.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 5 luglio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2283

21A05115

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2021.

Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142», e in particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la competenza della vigilanza sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, recante la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del sopra citato decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che si intende svolta in via principale dall'impresa sociale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa medesima, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale.

2. Il presente decreto non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 2.

Criteri di computo

1. Ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, non sono considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:

a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;

b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;

c) sopravvenienze attive;

d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

3. Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

Art. 3.

Superamento dei limiti, obblighi e sanzioni

1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale.

2. Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, di cui al comma 1, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e,

nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'impresa sociale è tenuta a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'art. 2, che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e la devoluzione del patrimonio residuo nei termini ivi previsti.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali costituite in forma cooperativa, in conformità agli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, o dagli enti di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 750

21A05117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 agosto 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 787).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
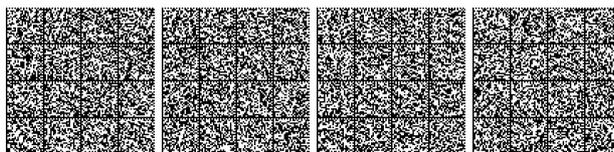
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista la nota n. 3892 del 6 agosto 2021 di Poste italiane S.p.a.;

Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale

1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

a) di competenza del mese di settembre 2021, è anticipato dal 26 agosto al 1° settembre 2021;

b) di competenza del mese di ottobre 2021, è anticipato dal 27 settembre al 1° ottobre 2021;

c) di competenza del mese di novembre 2021, è anticipato dal 25 ottobre al 30 ottobre 2021.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A05147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Soderm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/930/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA A.A.M./A.I.C. n. 159/2020 del 18 novembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soderm», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 27 novembre 2020;

Vista la domanda presentata in data 17 dicembre 2020 con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Soderm» (betametasone dipropionato e acido salicilico);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021;

Visti gli atti d'ufficio;
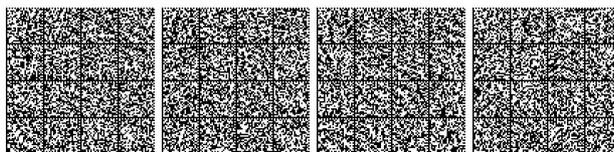
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODERM (betametasone dipropionato e acido salicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 15 ml in LDPE - A.I.C. n. 048196012 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 20 ml in LDPE - A.I.C. n. 048196024 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 30 ml in LDPE - A.I.C. n. 048196036 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 50 ml in LDPE -A.I.C. n. 048196048 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 60 ml in LDPE - A.I.C. n. 048196051 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce da 100 ml in LDPE - A.I.C. n. 048196063 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Soderm» (betametasone dipropionato e acido salicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05042

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Seacor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/931/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal SSN tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
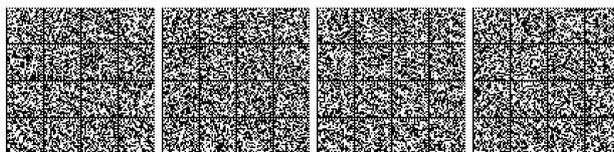
Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della saluteп, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina n. 949 del 23 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2016 con la quale la società Spa Società Prodotti Antibiotici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 ottobre 2020 con la quale la società Spa Società Prodotti Antibiotici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe «A» del medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 027616034;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 dicembre 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SEACOR (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 027616034 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Seacor» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05043

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/932/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 1673 del 12 luglio 2016, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.» (ropivacaina cloridrato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2021 con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.» (ropivacaina cloridrato), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 043540018, 043540020, 043540032, 043540044, 043540057, 043540069, 043540071 e 043540083;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 9 - 11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.» (ropivacaina cloridrato), nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezioni:

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043540018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043540020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043540032 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043540044 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043540057 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043540069 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«2 mg soluzione per infusione» 20 sacche PVC FREE 100 ml - A.I.C. n. 043540071 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«2 mg soluzione per infusione» 20 sacche PVC FREE 200 ml - A.I.C. n. 043540083 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.» (ropivacaina cloridrato), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021
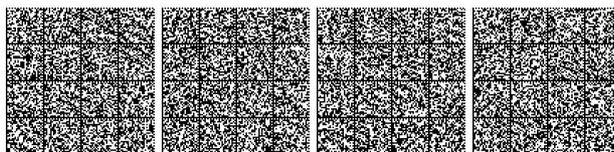
Il direttore generale: MAGRINI

21A05044

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paracetamolo S.A.L.F.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/933/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le determine AIFA AAM/PPA n. 670 del 21 giugno 2017 e AIFA AAM/PPA n. 1108 del 16 novembre 2017, pubblicate, per estratto, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163
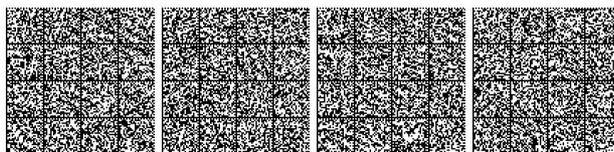
del 14 luglio 2017 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2017, con le quali la società S.A.L.F. S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2021 con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 041495060, 041495072, 041495084, 041495096;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 9 - 11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARACETAMOLO S.A.L.F. (paracetamolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 041495060 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 041495072 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in pp da 100 ml - A.I.C. n. 041495084 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi 100 ml in vetro - A.I.C. n. 041495096 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo S.A.L.F.» (paracetamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05045

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2017 - Riparto della quota di solidarietà in favore delle regioni colpite dal terremoto negli anni 2016-2017. (Delibera n. 36/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-Regioni), vincoli quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche *FSN)* per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-*bis* del citato art. 1 della legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire le quote del FSN tra le Regioni all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente. Il citato comma 34-*bis* dispone, altresì, che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel predetto comma 34, le Regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma 34-*bis* stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede ad erogare, a titolo di acconto, il settanta per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante trenta per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle medesime Regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del trenta per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del settanta per cento già erogata;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 118, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017, ed in particolare il punto 5) della lettera *b)*, con il quale viene accantonata la somma di euro 10.000.000, quale quota di solidarietà da ripartire in favore delle regioni colpite dal terremoto del Centro Italia negli anni 2016-2017;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 4624-P del 19 marzo 2021, concernente la ripartizione, tra le Regioni terremotate Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di euro 10.000.000, accantonati sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di piano del FSN 2017;

Considerato che, in base a quanto riportato nella suddetta proposta, le somme spettanti alle relative Regioni sono state ripartite in coerenza con le percentuali di ripartizione delle risorse per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, individuate con l'Ordinanza 29 maggio 2017, n. 26, dal Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, in considerazione, tra l'altro, dell'entità dei danni subiti dai diversi territori e del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti per la ricostruzione e che tale criterio di riparto corrisponde alle indicazioni contenute nell'Accordo politico tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, siglato in data 11 luglio 2018;

Considerato che in data 14 dicembre 2018, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo assegnato alla singola Regione;

Vista l'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2018 (Rep. Atti n. 168/CSR), sulla predetta proposta del Ministero della salute oggetto della presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2019 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota, Prot. DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

La somma di euro 10.000.000 vincolata quale quota di solidarietà da ripartire in favore delle regioni colpite dal terremoto del Centro Italia negli anni 2016-2017 dal punto 5) della lettera *b)* della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 118, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017 è ripartita a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come segue:

Regione	Quota	Importo assegnato
Abruzzo	10%	1.000.000
Lazio	14%	1.400.000
Marche	62%	6.200.000
Umbria	14%	1.400.000
Totale	100%	10.000.000

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1208

21A05114

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto tra le regioni della somma destinata al finanziamento di uno *screening* gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV). (Delibera n. 34/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 34, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), vincoli quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito *FSN)* per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare l'art. 25-*sexies*, commi 1, 2, 3, il quale, allo scopo di contrastare il virus dell'epatite C prevede che:

1) al comma 1, in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV);

2) al comma 2, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1;
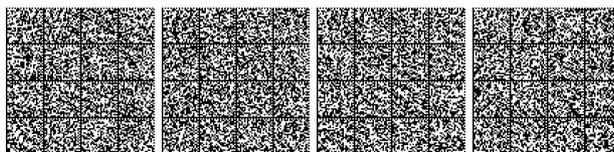
3) al comma 3, agli oneri derivanti dal citato art. 25-*sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE n. 21 del 14 maggio 2020, in particolare, il punto 12), lettera *B)*, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020, con la quale questo Comitato, in ottemperanza al citato art. 25-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, ha provveduto ad accantonare la somma di 30 milioni di euro destinata al finanziamento del suddetto *screening* per il medesimo anno 2020;

Vista l'intesa acquisita in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto di cui al citato art. 25-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, espressa in data 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 216/CSR) e condizionata all'accoglimento di alcune richieste di modifica;

Vista, altresì, l'intesa acquisita in Conferenza Stato-regioni nella medesima seduta del 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 226/CSR) sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione tra le regioni delle somme destinate al finanziamento di uno *screening* gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV, a valere sul FSN per gli anni 2020 e 2021;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministero della salute con nota n. 1194 del 22 gennaio 2021, concernente la ripartizione tra le regioni delle somme pari a 30 e 41,5 milioni di euro destinate al finanziamento di uno *screening* gratuito per la prevenzione, l'eliminazione e l'eradicazione del virus dell'epatite C (HCV), rispettivamente per gli anni 2020 e 2021;

Vista la successiva nota n. 1540 del 29 gennaio 2021, trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministero della salute, con cui si chiede a questo Comitato di deliberare in merito al riparto di 30 milioni di euro relativi all'anno 2020, in quanto la somma di 41,5 milioni di euro per l'anno 2021 potrà essere ripartita solo dopo l'approvazione del riparto del FSN per l'annualità 2021;

Viste, altresì, le successive note n. 7224 e n. 7231, entrambe in data 28 aprile 2021, con cui il Capo di Gabinetto del Ministero della salute trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto interministeriale, di cui alla citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 2020, con le quali precisa, ai fini dell'ulteriore corso e perfezionamento, che tale riparto ed i relativi criteri sono già stati oggetto di condivisione con l'intesa citata;

Considerato che la citata proposta del Ministro della salute prevede di ripartire la somma di 30 milioni di euro relativa all'anno 2020, già disponibile in quanto all'upo accantonata con la citata delibera n. 21 del 2020 di questo Comitato; che per l'anno 2021 la somma di 41,5 milioni di euro sarà ripartita con successiva analoga delibera di questo Comitato previo relativo accantonamento da effettuarsi anch'esso con apposita delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Visti l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, nonché l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Sardegna provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3, del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2019, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. La somma di euro 30.000.000, destinata all'effettuazione di uno *screening* nazionale gratuito al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV), ai sensi dell'art. 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ripartita per l'anno 2020, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana così come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Tale somma è posta a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 ed a valere, nello specifico, sulle risorse all'uopo accantonate con delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 21, concernente il riparto delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1209
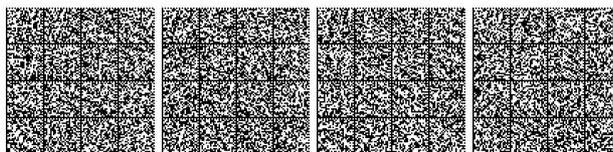
Tabella

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2020

Riparto tra le Regioni della somma di 30 milioni di euro destinata al finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

(Art. 25-*sexies* del decreto-legge n. 162/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020)

(Importi in euro)

REGIONI	Finanziamento al lordo della compartecipazione della Regione Siciliana	Quota di compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione della Regione Siciliana	IMPORTO TOTALE RIPARTITO
PIEMONTE	2.254.241,98		105.191,21	2.359.433,19
LOMBARDIA	5.458.953,30		254.734,82	5.713.688,12
VENETO	2.561.824,35		119.544,13	2.681.368,48
LIGURIA	748.551,60		34.930,16	783.481,76
EMILIA ROMAGNA	2.408.116,13		112.371,55	2.520.487,68
TOSCANA	1.989.503,80		92.837,56	2.082.341,36
UMBRIA	471.875,94		22.019,47	493.895,41
MARCHE	802.462,72		37.445,86	839.908,58
LAZIO	3.266.474,19		152.425,69	3.418.899,88
ABRUZZO	707.843,21		33.030,56	740.873,77
MOLISE	158.445,90		7.393,67	165.839,57
CAMPANIA	3.131.011,59		146.104,50	3.277.116,09
PUGLIA	2.125.306,02		99.174,58	2.224.480,60
BASILICATA	289.016,62		13.486,58	302.503,20
CALABRIA	1.023.165,56		47.744,66	1.070.910,22
SICILIA *	2.603.207,09	1.278.435,00		1.324.772,09
TOTALE	30.000.000,00		1.278.435,00	30.000.000,00

* La Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente indicata in delibera, compartecipa alla spesa sanitaria in misura pari al 49,11% della propria quota spettante.

21A05116
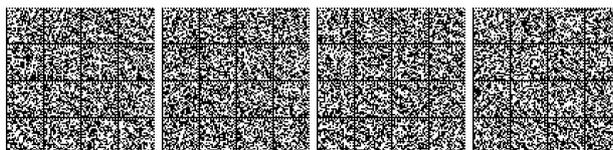
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004771/XVJ(53) del 13 luglio 2021, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «Avio 003», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05118

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005056/XVJ(53) del 13 luglio 2021, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

«Aster RMV» anche denominato «Aster Booster Relife» anche denominato «Aster 30 MLU»: I categoria;

Aster Relife involucro carico: I categoria;

Aster Relife accenditore: IV categoria;

Aster Relife accenditore senza Ifoc: IV categoria;

Ligne Souple HNS/AL 423: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05119

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007176/XVJ(53) del 13 luglio 2021, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simad S.p.a.», con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria km 64, località Oricola (AQ), gli esplosivi denominati: «delay fuze MP-201» (massa attiva g 0,86), «delay fuze MP-201C» (massa attiva g 0,86), «delay fuze MP-201-SC» (massa attiva g 0,86), «delay fuze MP-201C-SC» (massa attiva g 0,86), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo «B», di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05120

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007229/XVJ/CE/C del 13 luglio 2021, gli esplosivi denominati «Detonex 5 o Dynacord 5 o Cordtex 5S», «Detonex 12 o Dynacord 12 S», «Detonex 15», «Detonex 20 o Dynacord 20 S», «Detonex 80 o Dynacord 80 S», «Detonex 100 o Dynacord 100 S», sono classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272.

Per tali esplosivi l'organismo notificato «BAM» (Germania) ha rilasciato i certificati relativi all'assegnazione del numero ONU 0065 1.1D e l'organismo notificato «INERIS» (Francia) gli attestati di esame UE del tipo come di seguito indicato:

«Detonex 5 o Dynacord 5 o Cordtex 5S»: certificato «BAM» n. D/BAM-1186/21 del 7 giugno 2021; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.99.0018 del 30 aprile 1999;

«Detonex 12 o Dynacord 12 S»: certificato «BAM» n. D/BAM-1188/21 del 7 giugno 2021; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.99.0019 del 30 aprile 1999;

«Detonex 15»: certificato «BAM» n. D/BAM-1202/21 del 7 giugno 2021; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.21.0024 del 27 aprile 2021;

«Detonex 20 o Dynacord 20 S»: certificato «BAM» n. D/BAM-2256/19 del 12 novembre 2019; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.99.0020 del 30 aprile 1999;

«Detonex 80 o Dynacord 80 S»: certificato «BAM» n. D/BAM-1196/21 del 7 giugno 2021; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.99.0024 del 30 aprile 1999;

«Detonex 100 o Dynacord 100 S»: certificato «BAM» n. D/BAM-1198/21 del 7 giugno 2021; certificato «INERIS» n. 0080.EXP.99.0025 del 30 aprile 1999.

Per i citati esplosivi il sig. Ravicini Emilio Mauro, titolare della licenza *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Aida Alta Energia S.r.l., con stabilimento sito in Basiliano (UD), loc. Vissandone, via del Pasco n. 1, ha prodotto il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D»), rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 16 giugno 2021, dal quale risulta che i prodotti in argomento sono fabbricati dalla «Société Suisse des Explosifs» - Briga (Svizzera) nel proprio stabilimento.

Tali esplosivi sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05121
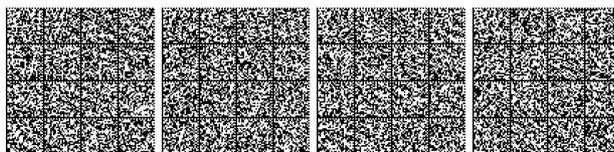
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006161/XVJ(53) del 13 luglio 2021, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.», con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «testa in guerra per mina marina da fondo tipo Murena in PBXN-111, completa di booster in PBXN-7, da 600 kg», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05122

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006162/XVJ(53) del 13 luglio 2021, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.», con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «testa in guerra per mina marina da fondo tipo Murena in PBXN-111, priva di booster, da 598 kg», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05123

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro, in Bertinoro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2021 viene soppressa la Parrocchia di S. Pietro, con sede in Bertinoro (FC), frazione S. Pietro in Guardiano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A05124

Approvazione del trasferimento della sede della Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati minori cappuccini, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2021 viene approvato il trasferimento della sede della Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati minori cappuccini da Alessandria a Torino.

21A05125

Soppressione della Parrocchia di S. Michele in Gaiano, in Solarolo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2021 viene soppressa la Parocchia di S. Michele in Gaiano, con sede in Solarolo (RA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso sul registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A05126

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Forlì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2021 viene soppressa la Parocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Forlì (FC), frazione di Casemurate.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso sul registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A05127

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-203) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00